

CAPPELLO

Studio Legale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

Ricorso

con richiesta di adozione di misura cautelare ex art 55 c.p.a.

proposto da

FORLIVESI Prof. MARCO, nato a Faenza il 16.9.1967 e residente in via XXIII Aprile 1945 n. 7 Galliera (BO) (codice fiscale FRLMRC67P16D458D), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cappello (c.f. CPPCML65H55G793S - fax 0542/615091) del foro di Bologna, con studio in Imola, via Garibaldi n. 68 presso la quale elegge domicilio digitale (pec: carmelacappello@ordineavvocatibopec.it) e in Roma nello studio dell'avv. Massimiliano Scaringella via degli Ottavi n. 9, come da procura unita al presente atto

contro

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore

DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Direttore Generale pro tempore

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL MACROSETTORE DI RICERCA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (SH) SETTORE 4 (SH4), in persona del legale rappresentante pro tempore



Avv. CARMELA CAPPELLO

Avv. GIOVANNA CAPPELLO

40026 **IMOLA** (BO) – VIA G. GARIBALDI n. 68
0542/35990 e 0542/24973 – Fax 0542/615091- cappello@fastmail.it

40121 **BOLOGNA** – VIA NAZARIO SAURO n. 2
051/330490- Fax 051/238651
48018 **FAENZA** – VIA SEVEROLI n. 31
0546/28598 – Fax 0546/25984

nonché nei confronti di

prof. MARINA BONDI- controinteressata

per l'annullamento

previa sospensiva

- della valutazione di non ammissione a finanziamento del progetto denominato “ENHANCE” (settore SH4 “The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy”, “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) presentato dal prof. Marco Forlivesi (professore ordinario presso l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara), quale *Principal Investigator* (PI), nell'ambito del bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022 (doc. 9);
- della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con Decreto Direttoriale (DD) n. 1247 del 2.8.2023 (doc.11);
- nonché, per quanto occorrer possa:
- del bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022 (doc. 1);
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1580 del 14.10.2022 (doc.5);
- Decreto Direttoriale (DD) n. 490 del 7.4.2023 (doc.6);
- Decreto Direttoriale (DD) n. 576 del 2.5.2023 (doc. 7);
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1031 del 11.7.2023 (doc. 8);
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1351 del 25.8.2023 (doc.12);

- tutti i verbali del Comitato di Valutazione del settore di ricerca SH4 (non pubblicati e non noti al ricorrente);
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente.

IN FATTO

Il prof. Marco Forlivesi è professore ordinario di Storia della Filosofia presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e, in tale veste, si è attivato come promotore (e poi presentatore) di un progetto di ricerca interdisciplinare nel campo delle scienze sociali ed umanistiche, con particolare riguardo al tema della formazione al pensiero critico (Critical Thinking) ed alla sua applicazione in ambito imprenditoriale e della formazione all'imprenditorialità, da realizzare in collaborazione con altri colleghi sia del suo Ateneo che dell'Università di Salerno.

Il progetto ha avuto definitiva strutturazione in occasione della pubblicazione del bando del MUR per il finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), indetto con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022 (doc. 1), specificamente per la parte destinato al macrosettore ERC (European Research Council) delle Scienze sociali ed umanistiche (SH). Il bando è stato emanato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" e in ottemperanza al Programma Nazionale di Ricerca (PNR- doc.2), allo scopo di promuovere il sistema nazionale della ricerca e di rafforzare le interazioni tra università.

E' bene precisare che, al fine di "supportare" le Amministrazioni nella redazione dei bandi e selezione dei progetti inerenti il PNRR, come previsto dal D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021, il Ministero delle Finanze aveva adottato, già il 14.10.2021, la circolare n. 21 di approvazione delle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", invitando le Amministrazioni a rispettare le

indicazioni ivi contenute, per “*garantire il raggiungimento dei relativi risultati (target e milestone), il cui conseguimento, secondo le tempistiche stabilite, rappresenterà la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea*” (doc.3).

Il bando in questione chiedeva la presentazione di progetti diretti a promuovere attività di ricerca “*curiosity driven*” (ovvero “la ricerca guidata dal desiderio di sapere”), aventi ad oggetto temi strategici emergenti, nell’ambito della componente 2 della Missione 4, ovvero “Dalla ricerca alla impresa” (C2): al fine di sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo ed a rafforzare le competenze.

Esso, inoltre, prevedeva due linee di finanziamento: una linea denominata “Linea Sud”, riservata ai progetti di ricerca interamente svolti nelle regioni del Mezzogiorno, e una linea denominata “A Principale”, accessibile ai progetti di ricerca che non rispettavano la precedente condizione (e dunque, in buona sostanza, che sarebbero stati svolti in tutte le altre regioni d’Italia, ossia nel Nord e nel Centro). Tali linee di finanziamento erano ulteriormente articolate nei tre macrosettori stabiliti dallo European Research Council (ERC): LF (“Life sciences” “Scienze della vita”), PE (“Physical sciences and engineering” “Scienze fisiche e ingegneria”) e SH (“Social sciences and humanities” “Scienze sociali ed umanistiche”) che qui ci occupa.

In tale contesto, il progetto “ENHANCE”- Empowering eNtrepreneurship tHrough critiCal thiNking: a systematic assEssment (NDR: *potenziare l'imprenditorialità attraverso il pensiero critico: una valutazione sistematica*) risultava possedere tutte le caratteristiche richieste (cfr. progetto con traduzione legalizzata- doc.4); pertanto il team di ricerca decideva di partecipare al bando presentando il progetto nel Settore ERC SH4 (“The Human Mind ad Its

Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy” “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) sottosettore SH4_7 (“Reasoning, decision-making, intelligence”: “Ragionamento, processo decisionale, intelligenza”), nella Linea di intervento Sud, riservata ai progetti nei quali tutte le unità che sviluppano la ricerca sono operative nelle regioni del Mezzogiorno (art. 4 bando- cit.doc.1), da presentarsi entro e non oltre il 30.11.2022.

Il prof. Forlivesi veniva individuato come “*Principal Investigator*”, ovvero come “ricercatore principale”, con l’onere di presentare il progetto (da redigersi obbligatoriamente in lingua inglese) e di gestire poi l’eventuale finanziamento, da erogarsi però all’Ateneo di Chieti-Pescara, quale ente di ricerca beneficiario (vedi art. 3 bando- cit. doc.1); finanziamento che per la Linea Sud del macrosettore SH risultava di € 75.600.000,00 (di cui € 22.680.000,00 riservati a PI under 40), da ridistribuirsi poi per ciascun settore “*con apposito decreto, prima dell’insediamento dei CdV*”, ovvero dei Comitati di Valutazione (vedi pag. 20 bando cit.doc.1)

All’allegato 4 (cit.doc.1), il bando dettava poi i criteri di valutazione dei progetti, affidandone il giudizio alla deliberazione collegiale di appositi Comitati di Valutazione (“CdV” uno per ciascun settore di ricerca), titolari della facoltà di avvalersi di revisori esterni esperti nelle materie del bando, a cui delegare l’esame del progetto.

I criteri di valutazione prevedevano una ripartizione del giudizio in tre capi:
1. Qualità del progetto di ricerca (punti max 40); 2. Composizione del gruppo di ricerca e fattibilità del progetto (punti max 30); 3. Impatto del progetto (punti max 30): all’interno del primo e del secondo capo il bando indicava poi dei criteri per formulare i sotto-giudizi per ciascuno dei quali era possibile attribuire un massimo

di 10 punti. La soglia di ammissione a finanziamento veniva fissata in 75 punti su 100.

L'art. 2 comma 9° del suddetto Allegato 4 al DD 1409/2022 prevedeva la possibilità di disciplinare con successivo decreto direttoriale ulteriori modalità di valutazione (cit.doc.1). E, infatti, con DD n. 1580 del 14.10.2022 (doc.5) furono modificati ed integrati l'art. 7 del bando e l'art. 4 dell'Allegato 4 del bando (in merito, ad esempio, alle modalità di deliberazione da parte dei Comitati di Valutazione e dei tempi di valutazione, alla scelta dei revisori esterni, nonché all'introduzione di una scheda di valutazione denominata "ESR" (Evaluation Summary Report) che il bando non prevedeva.

E' opportuno evidenziare fin da ora che il bando e la procedura sono state più volte modificate sia per quanto attiene alle competenze e modalità della fase valutativa come già detto, sia in relazione alla ripartizione dei fondi (anche dopo la nomina dei Comitati di Valutazione).

Con il Decreto del Direttore Generale del MUR n. 490 del 7.4.2023 (doc.6) si è riformulato l'art. 4 del predetto DD n. 1580/2022, per modificare gli originari adempimenti conclusivi della procedura, specificando il concetto di "eccedenze" delle risorse ed intervenendo sulla ripartizione dei fondi: *"4. Qualora la dotazione riservata ad uno o più settori ERC, sulla base dei decreti di riparto dei fondi complessivi disponibili per settore, risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d'ufficio, con successivo decreto direttoriale pubblicato al termine della procedura di valutazione, alla redistribuzione di tale eccedenza all'interno del medesimo macrosettore"* (cit.doc.6).

Ma le modifiche non sono finite qui.

La prima ripartizione dei fondi per settori viene attuata con DD n. 492 dell'11.4.2023, poi sostituito, per errori materiali nei conteggi, dal DD n. 576 del 2.5.2023 (doc. 7), entrambi regolarmente adottati prima della nomina dei Comitati di Valutazione come previsto dal bando. Tale ultimo Decreto Direttoriale assegnava al settore SH4 Linea Sud un fondo ordinario di € 6.593.242,00, rilevando una eccedenza nella dotazione riservata agli under 40 del macrosettore SH della medesima Linea Sud di € 7.247.631,00: tale eccedenza dapprima veniva aggiunta alla dotazione ordinaria della medesima Linea di intervento Sud (vedi art. 3 comma 2° DD n. 576/2023-cit.doc. 7), ma subito dopo (vedi art. 3 comma 3° DD n. 576/2023-cit.doc. 7) l'importo di € 3.434.708,00 di detta eccedenza veniva fatto confluire nella dotazione complessiva della Linea A Principale (pag. 7 cit.doc.7).

Anche tale Decreto Direttoriale aveva vita breve, perché veniva sostituito dal DD n. 1031 del 11.7.2023 (adottato quando i CdV erano già stati nominati ed insediati con i DD n. 580 del 3.5.2023, n. 1004 del 5.7.2023 non pubblicati), che però adottava lo stesso criterio, riducendo ulteriormente la dotazione ordinaria (ossia quella disponibile al netto della riserva per i PI under 40) del settore SH4 Linea Sud ad € 5.402.779,00 ed individuando una eccedenza -questa volta- di € 4.590.621,00, di cui € 3.660.802,00 spostati sulla Linea A principale (cfr. art. 3 pag. 7 -doc.8). Eccedenze individuate in via anticipata rispetto al termine della procedura di valutazione, atteso che a luglio questa era ancora in corso e quindi non si sapeva quali e quanti progetti sarebbero stati ammessi; non sfugge che lo stesso bando, del resto, attribuiva ai Comitati di Valutazione l'onere di determinare per ciascun progetto il finanziamento ritenuto congruo (cfr. art. 7 bando e art. 4 Allegato 4 al bando come riformulato).

In data 2.8.2023 il ricorrente apprendeva della non ammissione a finanziamento del progetto “ENHANCE”, avendo conseguito il punteggio di 69, dunque inferiore alla soglia minima di 75 punti (confronta valutazione con traduzione legalizzata- 9) e decideva, in data 5.9.2023, di avanzare istanza di accesso per ottenere il rilascio di vari documenti (doc. 10), tra i quali i verbali del Comitato di Valutazione del settore di riferimento, nonché gli atti di nomina dei suoi membri e dei revisori esterni (non più segreti ex art. 7 comma 2° del bando-cit.doc. 1).

In pari data il Ministero, con DD n. 1247 del 2.8.2023 (doc. 11), approvava la graduatoria dei progetti ammessi per il settore SH4, divisa per linee di intervento (A Principale e Linea Sud), da cui si apprendeva che per tale settore nella Linea A principale erano stati ammessi progetti per complessivi € 6.045.606,00 (esclusi i progetti dei PI under 40); nella Linea Sud per complessivi € 4.096.326,00 (sempre al netto dei progetti under 40).

In data 25.8.2023 veniva poi adottato l’ulteriore DD n. 1351, ove, oltre a non rilevare eccedenze per il settore SH4, si introduce (a procedura conclusa) una nuova modifica all’art. 4 comma 9° del bando, stabilendo che: *“4bis Qualora in considerazione dell’ammontare delle eccedenze disponibili il criterio di riparto definito dal precedente comma 4 non consenta lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla conclusione delle attività di valutazione, con successivo decreto direttoriale si provvederà a stilare una graduatoria unica per ciascuna linea di intervento e per lo specifico macrosettore nel quale si verificano eccedenze che includa i progetti presenti nelle graduatorie dei rispettivi settori e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, al fine di individuare, per scorrimento, i progetti da ammettere a finanziamento fino a concorrenza delle*

eccedenze accertate. (...) Ai fini della compilazione della graduatoria unica si tiene conto dei criteri sui “pari merito” di cui all’art. 4 dell’Allegato 4 al DD n. 1409 del 14 settembre 2023” (doc.12).

In sintesi, le eccedenze vengono “girate” nelle altre linee di intervento: così i soldi riservati *ex lege* al Mezzogiorno, con vari espedienti finiscono alle regioni del Nord e del Centro.

Pur non avendo ancora ricevuto riscontro alla propria istanza di accesso, in data 14.9.2023, il prof. Forlivesi, ritenendo illegittimo il giudizio espresso sul progetto “ENHANCE”, inviava al Ministero una richiesta di rivalutazione del progetto, segnalando i gravi errori nei quali il CdV o il revisore erano incorsi, e chiedendone l’ammissione a finanziamento. L’istanza è rimasta senza esito alcuno.

Inoltre, ad oggi, il ricorrente non ha ricevuto nessuno dei documenti richiesti con l’istanza di accesso e pertanto non è a conoscenza di quanto riportato nei verbali del Comitato di Valutazione del settore SH4, né di eventuali sub-criteri di valutazione e nemmeno dei nominativi dei componenti del Comitato di Valutazione e dei revisori esterni.

Il ricorrente impugna il giudizio di non ammissione al finanziamento e tutti gli atti in epigrafe, in quanto illegittimi alla stregua dei seguenti motivi

IN DIRITTO

Con riferimento al bando approvato con DD n. 1409/2022 e successive modificazioni

1° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 D.L. 77/2021 conv. In Legge 29.7.2021 n. 108 e della Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021 con relative Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta.

Il bando di finanziamento impugnato rientra, come ricordato, tra le azioni volte all'attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca (Missione 4) (doc. 13), nonché di attuazione del Programma Nazionale di Ricerca 2021-2027 (cit.doc. 2).

Il coordinamento operativo ed il controllo dell'attuazione del PNRR sono stati affidati, ex art. 6 D.L. 31.5.2021 n. 77 conv. in Legge 29.7.2021 n. 108, al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia delle Finanze, che, nell'ottica di fornire un supporto tecnico a tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, con la circolare n. 21 del 14.10.2021 ha adottato le *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti dei progetti PNRR”*, ove sono indicate le regole ed i principi a cui attenersi nella redazione dei bandi e l'individuazione dei requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione, al fine di evitare criticità nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR (cit.doc.3), fra i quali, come priorità trasversale di tutte le Missioni, vi è il superamento del divario territoriale Nord-Sud.

Ed infatti, le *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti dei progetti PNRR”* prevedono, fra i criteri di ammissibilità dei progetti da inserire nei bandi di selezione, *“per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno (nota: il Mezzogiorno comprende le seguenti aree regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in termini di ammissibilità oppure in alternativa un criterio di valutazione dei progetti”* (cfr. pag. 56-cit.doc.3). E con riferimento più specifico alla fase di valutazione dei progetti, l'inserimento nei bandi di *“criteri*

valutativi che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno finalizzati alla riduzione dei divari territoriali” (pag. 60- cit.doc.3).

Nel bando impugnato nessuno di tali principi e regole è stato rispettato, con conseguente “fallimento” dell’obiettivo di riequilibrio territoriale.

Ed invero, il bando (DD n. 1490 del 14.9.2022-cit.doc. 1) non prevedeva alcun criterio di valutazione dei progetti del Mezzogiorno, ma unicamente uno stanziamento di risorse riservato alla Linea Sud nell’ambito dell’unica selezione con i progetti della Linea Principale A (delle Università del Nord e del Centro), senza tuttavia introdurre alcuna priorità, o meglio, specificità, che consentisse di valorizzare o favorire la partecipazione dei primi, in una situazione di forte disequilibrio comprovata dalla prevalenza numerica dei candidati del Nord rispetto a quelli del Sud.

L’aver previsto due linee di intervento finanziario non è infatti criterio sufficiente a promuovere i progetti del Mezzogiorno, soprattutto laddove si stabilisce che le due linee di finanziamento sono “comunicanti”: l’art. 4 comma 6° del bando stabilisce, infatti, che in caso di residuo di risorse in una linea di intervento, queste confluiscono nella dotazione dell’altra linea (cit.doc. 1).

E così è stato addirittura prima dell’approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, mediante l’adozione di una serie di decreti direttoriali (DD n. 576 del 2.5.2023 e n. 1031 del 11.7.2023 -cit. docc.7-8) qui pure impugnati, che hanno progressivamente ridotto le disponibilità della Linea Sud a favore della Linea A Principale.

L’erronea impostazione del bando, in palese violazione dei criteri dettati dalla circolare MEF n. 21/2021, e l’insufficienza del criterio di riserva di una parte delle risorse ivi adottato, è circostanza evidenziata anche dal Nucleo di valutazione

e Analisi per la Programmazione presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, nella prima relazione istruttoria del 9.3.2022 sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, proprio con riguardo ai bandi del MUR del PNR e PRIN, ha evidenziato vari elementi di criticità e di rischio nel raggiungere l'obiettivo PNRR. Si legge nella relazione che il primo elemento di rischio *“deriva dal fatto che le procedure attivate sono rivolte all'intero territorio nazionale; il grado e la qualità della partecipazione dei potenziali beneficiari nel Mezzogiorno potrebbe pertanto influire sull'effettiva distribuzione territoriale delle risorse, pur in presenza di esplicite clausole di riserva predeterminate”*; ed aggiunge: *“Lo stesso elemento di rischio risulta ancor più rilevante per tutte le misure ancora da attivare, per le quali la generale previsione dell'Amministrazione di riservare il 40% delle risorse a favore delle regioni del mezzogiorno dovrebbe essere accompagnata dalla predisposizione sia di procedure che di criteri che consentano di favorire la possibilità di partecipazione e successo da parte delle università e centri di ricerca meridionali, sia, al contempo, da idonee misure di salvaguardia delle risorse rientranti nella “quota Mezzogiorno”, nel caso in cui, in prima istanza, l'adesione dei territori meridionali non sia sufficiente all'intero soddisfacimento della suddetta quota”* (pag. 109 relazione-doc.14). Elemento di criticità che viene ribadito anche nella relazione del giugno 2022 (cfr. estratto-doc.15) e stigmatizzato ulteriormente dalla Corte dei Conti nella delibera n. 21/2022 del Collegio di Controllo Concomitante, ove, con riguardo ai progetti PRIN, si accerta *“il mancato rispetto della quota pari al 40% da destinare alle regioni del Mezzogiorno”* e si invita ad adottare le *“occorrenti misure correttive e la proposta delle eventuali misure compensative”* (doc.16).

In conclusione: il bando impugnato si appalesa illegittimo, in quanto adottato in assenza di idonei e specifici criteri di valutazione dei progetti presentati dagli Atenei del Meridione, per garantire l'effettivo superamento del divario territoriale tra Nord e Sud, e senza l'adozione di misure di salvaguardia delle risorse predestinate al Mezzogiorno (destinazione del 40% introdotta solo in sede di conversione con l'aggiunta all'art. 2 DL n. 77/2021 del comma 6bis).

Come rilevato, tale violazione ed inottemperanza alle istruzioni impartite dal MEF e l'introduzione del meccanismo "dei vasi comunicanti" tra le linee di intervento del bando, hanno inciso sulla effettiva allocazione delle risorse, portando, come esplicitato in narrativa, dal Sud al Nord ben € 3.660.802,00 (cfr. DD n. 1031 del 11.7.2023- cit.doc.8) destinati al macrosettore SH anteriormente alla valutazione dei progetti e ulteriori € 1.306.453 destinati al SH4 a seguito della valutazione dei progetti (come si illustrerà nel 2° Motivo): in tal modo i soldi destinati al Sud sono finiti nelle casse del Nord con buona pace dell'obiettivo del PNRR.

2° MOTIVO: Violazione della *lex specialis* della selezione indetta con DD 1409 del 14.9.2022. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Il trasferimento di risorse dalla Linea Sud alla Linea A Principale è stato attuato con una serie di Decreti Direttoriali susseguitsi nel tempo (ed anche corretti per errori nei conteggi) e da ultimo è stato "cristallizzato" con il DD n. 1031 dell'11.7.2023, adottato dopo l'istituzione dei Comitati di Valutazione e quando la procedura di valutazione non si era ancora conclusa (cit.doc.8).

Tale anticipata ripartizione delle risorse, con trasmigrazione da una linea di intervento all'altra, è stata effettuata in violazione dell'art. 4 dell'Allegato 4 al

bando (come riformulato con DD n. 490 del 7.4.2023- cit.doc. 1 e cit. doc. 6), che all'art. 4 comma 4° prevedeva: *“Qualora la dotazione riservata ad uno o più settori ERC, sulla base dei criteri di riparto dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d'ufficio, con successivo decreto direttoriale pubblicato al termine della procedura di valutazione, alla redistribuzione di tale eccedenza all'interno del medesimo macrosettore”*.

Dunque, le eventuali eccedenze avrebbero dovuto essere rilevate e ridistribuite al termine della procedura di valutazione e selezione dei progetti, non prima: del resto, atteso che spetta ai Comitati di Valutazione *“analizzare il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il relativo finanziamento”* (art. 4 comma 1° DD 490/2023), pare logico e consequenziale che l'ammontare delle risorse allocate e di quelle ancora disponibili venga effettuata all'esito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi.

Il corretto espletamento di tale procedura non attiene unicamente ad un aspetto “formale”, ma influisce sulla stessa valutazione operata dai CdV. Il progressivo prosciugamento dello stanziamento per la Linea Sud (attuato come ricordato dai DD n. 576/2023 e n. 1031/2023 adottati in corso di procedura) costituisce un “messaggio” preciso inviato ai CdV: poco importa se le risorse inizialmente destinate al Sud vadano effettivamente al Sud; ciò che importa è che siano spese.

E sotto tale profilo, assai pregiudizievole è il sistema “dei vasi comunicanti” tra linee di intervento, in base al quale le risorse assegnate alla Linea Sud possono essere “dirottate” nella Linea A Principale: davvero si può escludere che la

pressione derivante al grande numero di domande sulla Linea A Principale non abbia indotto i CdV a comprimere il numero dei progetti approvati sulla Linea Sud?

La prova sta nei numeri: con il DD n. 576/2023 lo stanziamento ordinario per il settore ERC SH4 Linea Sud era di € 6.593.242,00 (cit.doc.7); con il DD n. 1031/2023 viene ridotto a € 5.402.779,00 (cit.doc. 8); l'ammontare dei progetti ammessi a finanziamento è di € 4.096.326 (cfr. cit. doc. 11- quindi € 1.306.453,00 in meno rispetto a quanto disponibile), ma “stranamente” nel Decreto Direttoriale n. 1351 del 25.8.2023 (cfr. cit.doc. 12- questo sì correttamente adottato all'esito della graduatoria) non risulta alcuna eccedenza per il settore SH. Dove sono finite quelle risorse? Evidentemente nella Linea A Principale, ove sono state fatte confluire illegittimamente prima della conclusione della procedura e in itinere.

Il quadro complessivo pare assai chiaro.

Non solo il numero di progetti presentati sulla Linea Sud era notevolmente più basso di quello dei progetti presentati sulla Linea A Principale. Non solo, come già si è dimostrato, i progetti presentati dalle Università del Sud non hanno goduto di criteri di valutazione specifici, come invece previsto. Ma, oltre a tutto questo, tanto il trasferimento di fondi dalla Linea Sud alla Linea A Principale, quanto, ancor più, la possibilità di trasferire sulla Linea A Principale i fondi non assegnati alla Linea Sud ha di fatto cancellato, sul piano della realtà dei fatti, l'esistenza di una Linea Sud distinta e tutelata rispetto alla Linea A Principale.

3° MOTIVO: Violazione dell'art. 2 comma 6bis D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 29.7.2021 n. 108. Violazione della *lex specialis* della selezione ed in particolare dell'art. 4 comma 2° DD n. 1409/2022. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione dei criteri di riequilibrio territoriale tra Nord e

Sud. Illogicità manifesta. Illegittimità in via derivata della graduatoria approvata con DD n. 1247 del 2.8.2023.

A causa di tutti gli errori contenuti nel bando e nei vari decreti di modifica della procedura (già di per sé illegittimi in quanto adottati *in itinere*), l'esito della selezione ha portato all'approvazione di una graduatoria (con DD n. 1247 del 2.8.2023 -cit.doc.11) illegittima in via derivata per violazione dell'art. 2 comma 6bis DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nonché dell'art. 4 comma 2° dello stesso bando di selezione (DD n. 1409/2022-cit.doc. 1), ovvero per violazione del principio della riserva del 40% delle risorse disponibili a favore dei progetti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno; nel caso di specie a favore della Linea Sud.

Ed invero, sommando l'importo dei progetti in graduatoria e finanziati, emerge che per la Linea principale A sono stati ammessi progetti per complessivi € 6.045.606,00 (esclusi i progetti dei PI under 40); nella Linea Sud per complessivi € 4.096.326 (sempre al netto dei progetti under 40) (cit.doc.11), a fronte di uno stanziamento iniziale ordinario per tutto il settore SH4 di € 12.858.744,00 (cfr. cit.doc. 7 tabella DD n. 576 del 2.5.2023: 6.265.502,00+6.593.242,00): il 40% di riserva era di € 5.143.497,60, quindi un importo superiore di oltre 1 milione a quello effettivamente allocato all'esito della procedura. Ad analoga conclusione si perviene avendo riguardo alle tabelle del successivo ed ultimo DD n. 1031/2023 (cit.doc. 8) dove l'importo complessivo è pari ad € 11.678.125,00 (ovvero € 6.275.346,00 + € 5.402.779,00), il cui 40% è € 4.671.250,00 ovvero un importo superiore di quasi € 600.00,00 rispetto a quelli allocati.

I timori e i rischi ben evidenziati nelle relazioni dal Nucleo di valutazione e Analisi per la Programmazione presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cit.docc. 14 e 15) si sono dunque concretizzati, nella inerzia colpevole del MUR, che non ha recepito e corretto la propria azione neppure nel bando *de qua*, nonostante esso sia stato adottato dopo tali raccomandazioni e dopo le reprimende della Corte dei Conti (determinazione n. 21/2022 del Collegio del Controllo Concomitante- cit.doc.16).

4° MOTIVO: Violazione dei criteri generali di trasparenza e immodificabilità della *lex specialis* delle procedure selettive. Eccesso di potere per sviamento

Il bando della selezione è stato indetto con DD n. 1409 del 14.9.2022, il quale predeterminava i criteri di valutazione dei progetti ed i compiti dei Comitati di Valutazione all'art. 7 e nell'Allegato 4 allo stesso bando (cit.doc.1).

A distanza di un mese, il Ministero ha adottato il DD n. 1580 del 14.10.2022 (cit.doc. 5), con cui, a procedura avviata, introduce modifiche sia nella procedura di valutazione a cui i Comitati di valutazione devono attenersi, sia nella valutazione stessa, introducendo *ex novo* l'Evaluation Summary Report (ESR), che, oltre a non essere previsto nel bando, costituisce una ulteriore fase valutativa, in aggiunta alla scheda di valutazione già indicata nel bando.

Infatti, l'art. 3 DD n. 1580/2022, dopo aver precisato che la valutazione del progetto è affidata ai Comitati di Valutazione che possono avvalersi, ove necessario, di revisori esterni competenti per materia, al comma 6° stabilisce che *“Previa discussione collegiale sulla scheda di valutazione relativa a ciascun progetto, il Comitato di valutazione adotta l'Evaluation Summary Report- ESR.”* (cit.doc.5).

Delle due l'una: o il Comitato di Valutazione, dopo aver effettuato la valutazione collegiale e redatto la relativa scheda, deve rivalutare tale scheda ai fini

dell'adozione dell'ESR con una duplicazione di giudizi anomala e non prevista dal bando originario; oppure la scheda di valutazione (ed i giudizi in essa espressi) sono formulati da altri soggetti (ad esempio il revisore esterno mero ausiliario) con conseguente violazione del bando nella parte in cui affida in via esclusiva ai Comitati di Valutazione la valutazione collegiale dei progetti, nonché dei principi generali in materia di trasparenza e correttezza delle selezioni, che impongono di non modificare *in itinere* i criteri del bando.

Se è vero, infatti, che i CdV possono avvalersi di revisori esterni competenti per materia, essi rimangono comunque l'unico organo deputato ad applicare i criteri di valutazione previsti dal bando e quindi anche a redigere la scheda di valutazione; i revisori esterni devono svolgere il ruolo di meri ausiliari, senza alcun potere decisionale.

Invece, nel caso in esame, essi paiono essere (se si vuol dare un senso all'art. 3 DD n. 1580/2022) i compilatori della scheda di valutazione e dunque coloro che esprimono i giudizi sulla qualità del progetto, laddove il Comitato di Valutazione pare limitarsi ad una mera adozione formale dell'ESR.

Tale *modus procedendi* determina una vera e propria delega di potere dai CdV ai revisori non consentita e per tanto illegittima, con conseguente travolgimento della legittimità della stessa valutazione finale.

Con riferimento alla valutazione del progetto presentato dal ricorrente

Al fine di meglio comprendere le doglianze sollevate in merito alla valutazione espressa nella scheda “ESR” (Evaluation Summary Report) è opportuna una breve illustrazione del progetto “ENHANCE”- “Empowering eNtrepreneurship tHrough critiCal thiNking: a systematic assEssment” (NDR:

“Potenziare l'imprenditorialità attraverso il pensiero critico: una valutazione sistematica”) e delle sue caratteristiche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sottesi al PNRR, al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

Il progetto di ricerca in questione, articolato in tre fasi della durata di 8 mesi ciascuna ed elaborato dalle Università di Chieti-Pescara e di Salerno, è finalizzato a determinare e verificare se e come l'implementazione di pratiche di pensiero critico (ad esempio, dibattito supervisionato, analisi delle argomentazioni) nelle scuole professionali e nelle organizzazioni aziendali migliori le seguenti abilità: pensiero critico e creativo orientato all'imprenditorialità, capacità di risoluzione dei problemi, collaborazione e comunicazione; inclusività, apertura mentale e benessere nel luogo di studio e sul posto di lavoro (cfr. progetto e traduzione cit.doc.4).

Gli obiettivi perseguiti sono quelli sottesi sia al PNRR nell'ottica della interrelazione tra centri di ricerca e impresa (componente 2 della Missione 4, ovvero “Dalla ricerca alla impresa” - cit.doc. 13) sia alle priorità del PNR, volte a valorizzare la circolazione delle conoscenze e competenze tra mondo della ricerca e sistema produttivo ed il rafforzamento della ricerca interdisciplinare (cfr. pag. 20 PNR– cit.doc.2), mediante la collaborazione tra Atenei diversi. Tant'è che l'attuazione del progetto è affidata ad un team di professori e ricercatori universitari con competenze in filosofia, etica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, didattica e pedagogia, economia e management sia dell'Università di Chieti-Pescara che dell'Università di Salerno.

La comprensione dell'evoluzione del “Critical Thinking”, la sua descrizione e definizione necessitano, infatti, di specifiche competenze storiche, filosofiche e

psicologiche; lo stesso vale per la descrizione e la definizione di abilità come il pensiero creativo, la risoluzione di problemi, l'analisi degli argomenti, ecc. Le modalità di attuazione di queste pratiche richiedono inoltre competenze educative, per quanto riguarda le scuole, e manageriali, per quanto riguarda l'ambiente aziendale; e così la misurazione dei loro effetti, la quale coinvolge competenze psicometriche.

Il progetto presentato dal ricorrente è dunque interdisciplinare, ed è bene sottolineare che in Italia risulta il primo con queste caratteristiche, non essendo mai stato sperimentato un modello che consenta di misurare l'effetto del Critical Thinking, ovvero del pensare criticamente (con l'analisi delle argomentazioni, il controllo del flusso di informazioni, la risoluzione dei problemi, la negoziazione, il dibattito), sulle competenze degli studenti e dei dipendenti delle imprese.

Quanto poi agli effetti della ricerca, il progetto, oltre ad una implicazione scientifica, ha anche un impatto sociale (con l'incremento della consapevolezza nell'opinione pubblica) ed una ricaduta economica (aumento delle competenze del capitale umano delle aziende e degli studenti) a lungo termine. Effetti ben evidenziati nel dettaglio relativo alla descrizione dell'impatto (punto 4 progetto-cit.doc.) e strettamente connessi dalla fattibilità del progetto, che coinvolge, da un lato, la Rete di scuole "We Debate", che riunisce 264 scuole delle quali ben 46 sono istituti professionali delle regioni del Mezzogiorno, e, dall'altro, l'Associazione Italiana Direttori del Personale e la Fondazione Hubruzzo di Pescara, a cui aderiscono anche tre multinazionali, le quali già avevano manifestato interesse a partecipare alla sperimentazione ed alla ricerca (meglio descritti nei vari capitoli di "ENHANCE" a cui si rinvia- cit.doc.4).

Alla luce delle caratteristiche del progetto i punteggi ed i giudizi riportati nella scheda di valutazione ESR si appalesano del tutto illogici ed incongrui, come meglio verrà argomentato nel prosieguo

Si precisa che l'argomentazione delle doglianze e le citazioni dei criteri e dei passaggi motivazionali della valutazione sono riportati in italiano, sulla base della fedele traduzione legalizzata, che si allega agli originali in lingua inglese, al fine di renderne più agevole l'esposizione e la comprensione (cit.docc. 4 e 9).

5° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione dei criteri e modalità di valutazione di cui all'art. 7 del bando DD n. 1409 del 14.9.2022 e all'Allegato 4 al suddetto bando, nonché all'art. 3 DD n. 1580 del 14.10.2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza e contraddittorietà. Errore di fatto, carenza di istruttoria e sviamento. Erroneità e falsità dei presupposti in fatto.

Nell'ESR al progetto presentato dal ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 69 (cit.doc.9), a fronte dei 75 punti minimi richiesti, risultando pertanto non finanziabile e dunque escluso dalla graduatoria del settore SH4 per la Linea Sud.

Se nonché, tale valutazione è viziata sotto molteplici profili, che attengono a tutte e tre le componenti di cui alla valutazione ex art. 2 Allegato 4 al bando (cfr. pag. 4 e 5 cit.doc.1), che -come già rilevato- pare da doversi attribuire ad un soggetto diverso dal Comitato di Valutazione, il quale, però, in ogni caso, ne è responsabile per non essersene avveduto in sede di adozione dell'ESR.

5.1 Con riferimento al criterio della "Qualità del progetto di ricerca"

La valutazione della qualità del progetto si compone di 4 sottocriteri (a,b,c,d) nei quali il progetto ha conseguito i seguenti “voti”: a) rilevanza del progetto rispetto al tema strategico e al relativo cluster scelto dal PI: 8 punti su 10; b) chiarezza e originalità degli obiettivi del progetto: 6 punti su 10; c) pertinenza del progetto proposto allo stato dell’arte nella sua specifica area scientifica: 6 punti su 10; d) coerenza metodologica proposta con la struttura del progetto e i suoi obiettivi e con i contributi specifici delle unità locali (se presenti): 6 punti su 10.

L’attribuzione dei suddetti punteggi numerici è tuttavia del tutto contraddittoria e manifestamente illogica, incongrua e sviata rispetto alla motivazione riportata nell’ESR e che avrebbe dovuto giustificarla.

Si legge, infatti, nella motivazione: *“Questo tema dell’impatto dell’implementazione della formazione in CT (NDR: Critical Thinking) è di grande interesse attuale in questo periodo di fake news e teorie cospirative. Pertanto il progetto è di valore”* e nel prosieguo del giudizio di parla anche di *“eccellente idea di ricerca”*; epperò, del tutto contraddittoriamente, al progetto è stato attribuito il voto 6 sia per il criterio b) “chiarezza e originalità degli obiettivi del progetto”, sia per il criterio c) “pertinenza del progetto proposto allo stato dell’arte nella sua specifica area scientifica” (cit.doc.9).

E’ del tutto illogico che ad un progetto di ricerca incentrato su un tema di grande attualità, pertinente alla area scientifica individuata dal cluster 2 del Programma Quadro Europeo di Ricerca e Innovazione 2021-2027 (Culture, Creativity and Inclusive Society) “Cultura, creatività e società inclusiva”) e sottocluster 5 (“Inclusive growth” “Crescita inclusiva”), addirittura giudicato di “valore” ed “eccellente”, venga attribuito nei due criteri summenzionati, il voto 6, corrispondente alla mera sufficienza.

Nel caso specifico non si tratta di contestare la discrezionalità tecnica del valutatore, ma di verificare la congruenza interna del giudizio espresso, censurandone la mancata corrispondenza tra motivazione del giudizio e punteggio numerico attribuito: se il progetto, pur con punti deboli, è di grande interesse e valore, allora, sulla base della griglia allegata al bando, il voto per i criteri b) e c), non poteva essere inferiore a 9 (“molto buono: molto convincente, punti deboli minori”). Con conseguente incremento finale di 6 punti, sufficienti a raggiungere la soglia minima di 75.

*

Non solo.

Nel giudizio si dà atto che gli obiettivi del progetto sono coerenti e contribuiscono al raggiungimento del cluster e sottocluster del Programma Quadro Europeo di Ricerca e Innovazione 2021-2027 correttamente indicati dal PI, ovvero cluster 2 “Cultura, creatività e società inclusiva”- sottocluster 5 “La crescita inclusiva è favorita da politiche basate su dati concreti per migliorare l’occupazione, l’istruzione, l’agenda sociale e affrontare le differenze” (cfr. Allegato 1 al bando – cit.doc.1); il punteggio attribuito per tale criterio (criterio a) è però di appena 8 punti, ovvero “buono”, laddove il punteggio numerico corrispondente alla motivazione, in virtù della scala valoriale indicata nel citato art. 2 dell’Allegato 4 al bando, sarebbe stato di 9 su 10, non ravvisandosi punti di debolezza importanti.

Nulla viene invece indicato nel giudizio con riguardo all’attribuzione del voto 6 anche al criterio d) “coerenza metodologica proposta con la struttura del progetto e i suoi obiettivi e con i contributi specifici delle unità locali (se presenti)”, nonostante il progetto prevedesse una specifica distribuzione e ripartizione dei

compiti tra l'università di Chieti-Pescara e (l'altra unità) l'Università di Salerno, con una unitarietà del team nel raggiungimento degli obiettivi ben descritti nel progetto (:“il rafforzamento della ricerca interdisciplinare e la valorizzazione della condivisione di conoscenze e competenze tra mondo della ricerca, sistema educativo e sistema produttivo”)

Ma sul punto il valutatore tace, attribuendo solo 6, laddove dalla griglia valoriale il punteggio corrispondente era 8 (“buono: alcuni punti deboli di moderata importanza”) o, quantomeno 7, punteggio, che, sommato agli altri, avrebbe portato al superamento della soglia minima richiesta.

5.2 Con riferimento alla “Composizione del gruppo di ricerca e fattibilità del progetto”.

Questa è di certo la parte di valutazione che più manifesta la scarsa competenza e conoscenza nell'ambito di ricerca del “Critical Thinking” da parte del valutatore, il quale – è di tutta evidenza- ignora lo stato dell'arte (almeno in Italia) e la professionalità dei membri del team, arrivando ad affermare in maniera del tutto apodittica ed immotivata che *“La CT è un'area specialistica in espansione e l'assenza di un esperto di alto livello nel team indebolisce questa eccellente idee di ricerca”* (cit.doc.9).

Tale affermazione, che, come si vedrà, ha influito su vari aspetti della valutazione del progetto, in quanto viene ripetuta sia tra i presunti punti deboli della metodologia ed implementazione, sia nella parte successiva dell'ESR relativa alle ricadute del progetto, è frutto di un macroscopico errore di fatto e di una palese carenza di istruttoria (indotti presumibilmente da una scarsa competenza e conoscenza dell'ambito CT italiano da parte del valutatore/revisore).

E tale dubbio nasce dal fatto che i revisori esterni (il cui nominativo non è noto) sono spesso soggetti stranieri, poco consapevoli ed edotti della situazione dello stato dell'arte di taluni ambiti scientifici in Italia; se per un verso il revisore straniero offre maggiori garanzie di estraneità a situazioni di conflitto di interesse (così il CNVR Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca nella relazione di attività 2021-2022, in cui conferma di aver suggerito al Ministero la scelta di revisori stranieri), dall'altro espone al rischio, forse ancora più pregiudizievole, di una valutazione avulsa dal contesto di provenienza del progetto.

Ed invero, al di là della genericità dell'affermazione (cosa si intende per “esperto di alto livello”?) la suddetta affermazione rende manifesta la mancanza di un approfondito esame da parte del valutatore, e poi del Comitato di Valutazione, dei *curricula* dei membri del team ed in particolare di quello del prof. Francesco Piro, vice-P.I. del progetto, ordinario presso l'Università di Salerno, ed autore, tra l'altro, del “Manuale di educazione al pensiero critico” edito da Editoriale Scientifica nel 2015 (doc.17) che è adottato come libro di testo nei corsi di Critical Thinking avviati presso varie Università italiane, come ad esempio quelle di Bologna.

Il prof. Piro è uno dei maggiori esperti italiani di pensiero critico, noto divulgatore, organizzatore ed invitato in numerosi convegni sul tema (cit.doc.17), oltre che ispiratore di un metodo utilizzato anche in ambito europeo (cfr. estratto Deliverable D5.2 Interaction Model Design- doc.18).

Del resto il Critical Thinking non è ancora un settore scientifico disciplinato a livello legislativo o regolamentare e dunque la competenza non può essere desunta dall'attribuzione di una cattedra universitaria, ma deve essere verificata sulla base delle pubblicazioni e degli studi svolti, nonché dell'attività in concreto

espletata; e tali aspetti erano ben evidenziati nel *curriculum* del professore riportato nel progetto: *“Il Prof. Dr. FRANCESCO PIRO è professore ordinario di Storia della Filosofia, Storia della Maieutica Filosofica e di altre discipline filosofiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Filosofiche e della Formazione (DISUFF). È inoltre membro dell'équipe didattica della Scuola di studi post-universitari sulla cultura tardo-antica, medievale e umanistica (RAMUS). I suoi oltre 100 lavori pubblicati riguardano principalmente: la storia del razionalismo europeo della prima età moderna, con particolare attenzione alla metafisica di Leibniz, alla filosofia dell'azione e al principio di ragione sufficiente; le moderne dottrine dei diritti naturali e le loro conseguenze politiche; la psicologia dell'immaginazione, la sua evoluzione da Aristotele all'età moderna e il suo interesse attuale; la CT e il suo posto nell'educazione. Quest'ultimo argomento è stato da lui studiato sia nel contesto dell'insegnamento universitario, sia nel contesto dell'insegnamento nelle scuole superiori e, recentemente, anche in quello delle scuole elementari. È autore di una delle prime opere italiane sull'insegnamento della CT, "Manuale di educazione al pensiero critico" (2015) e di numerosi altri saggi riguardanti questi argomenti: si veda ad esempio il suo saggio nel libro "Sfide didattiche. Il pensiero critico nella scuola e nell'università" (Piro-Sicca-Maturi-Squillante-Striano, 2018). È direttore della scuola di perfezionamento per insegnanti "Pensiero critico, pensiero laterale, competenze trasversali", che sarà aperta presso l'Università di Salerno nella primavera del 2023. È inoltre responsabile scientifico della rivista online "Points of Interest. Rivista di indagini filosofiche e di nuove pratiche della conoscenza", considerata una rivista scientifica per il settore "Scienze storiche, filosofiche,*

pedagogiche e psicologiche" (area 11). L'elenco delle sue pubblicazioni è disponibile in <https://docenti.unisa.it/001480/home>. ” (cit.doc.4).

La carenza di adeguata istruttoria è palese: sarebbe stato sufficiente un esame di tali pubblicazioni ed una verifica sulle cariche e ruoli ricoperti dal prof. Piro, ben rendersi conto della sua elevata competenza in materia; se il valutatore avesse esaminato il progetto con la dovuta e necessaria attenzione, non sarebbe incorso in un tal marchiano errore, arrivando addirittura ad una affermazione inveritiera e smentita nei fatti.

Lo sviamento che tale affermazione ha comportato nel contesto dell'intero del giudizio è stato determinante, atteso che tale asserita mancanza di un esperto di altro profilo viene indicata anche come debolezza che si ripercuote nella metodologia e nella tempistica del progetto (sic!), così inficiando l'attendibilità dell'intero giudizio espresso sul progetto e nella ESR, adottata senza alcun adeguato vaglio e controllo da parte del Comitato di Valutazione.

*

Ma c'è di più.

Se è vero, e lo è, che il prof. Piro è uno dei massimi studiosi italiani di “Critical Thinking” e, dunque, nel team è presente un “esperto di alto livello” nel settore, viene a cadere anche la giustificazione di quella parte del giudizio in cui si evidenzia una “debolezza del progetto nella metodologia e nella tempistica”, connessa a detta (erroneamente ritenuta) assenza.

Sotto il profilo metodologico, il progetto prevede una scansione in tre fasi di 8 mesi ciascuna: la prima, la chiarificazione e la costruzione del campo e degli strumenti di indagine; la seconda, il lavoro sul campo; la terza, l'analisi e la diffusione dei risultati e degli esiti del lavoro.

La prima fase (quella oggetto di critica da parte del valutatore) si articola lungo un periodo temporale che è uguale a quello delle altre due, ma articolato in due sottofasce propedeutiche al lavoro sul campo: *“la prima riguarda la riflessione sulle metodologie filosofiche della dialettica e dell'argomentazione, esaminando la storia della filosofia e la letteratura più recente, per poi chiarire il costrutto di "competenze di CT orientate all'imprenditorialità sul posto di lavoro", anche attraverso l'analisi e la rilevazione dei bisogni aziendali e, di conseguenza, di quale insieme di sotto-competenze esaminare e come meglio testarle e misurarle in modo psicometricamente affidabile. Il secondo è la progettazione e la messa a punto preliminare dei seguenti tre elementi: quali pratiche di CT devono essere utilizzate; quali strumenti per valutare l'impatto delle prestazioni, le competenze e i cambiamenti nelle disposizioni devono essere impiegati; e quali materiali formativi devono essere adattati ai diversi ambienti di classe e agli spazi di lavoro aziendali.”* (cit.doc.4).

E tali attività, nel contesto complessivo del progetto di ricerca, sono insopprimibili, in quanto volte, non a studiare da zero la materia e decidere come muoversi a causa dell'assenza di una guida esperta (come ritenuto dal valutatore), ma a definire e spiegare scientificamente la specifica metodologia che si andrà ad usare come, peraltro, imposto dalle buone pratiche di una corretta impostazione della ricerca, in un ambito (quello della CT in scuole professionali e nelle imprese) in cui gli obiettivi indicati nel progetto e l'elaborazione di una metodologia specifica non sono mai stati tentati.

Dedicare 8 mesi a definire, misurare, valutare e rendere operativo il costrutto teorico del Critical Thinking non è “tempo perso”; al contrario, è un tempo fondamentale ed obbligato per garantire che tale abilità venga effettivamente

trasmessa a studenti e lavoratori e di tale trasmissione se ne possa correttamente misurare l'efficacia.

Al pari non appare affatto fuori luogo che il progetto di ricerca dedichi una parte dei primi 8 mesi di ricerca alle indagini storiche, che, peraltro, il valutatore stesso definisce interessanti, ma non strettamente pertinenti. Anche tale affermazione manifesta la assoluta carenza di dimestichezza con le buone prassi della ricerca scientifica, la quale muove sempre dallo studio dei precedenti storici e della loro evoluzione: del resto conoscere la storia, vuol dire partire avvantaggiati. Senza contare che, evidentemente, il valutatore non si è accorto che tale aspetto impegna il team soltanto per i primi due mesi, senza comportare alcun ritardo o rallentamento.

Tali aspetti erano ben evidenziati nel progetto, ma nel giudizio non se ne è tenuto adeguatamente conto, a causa dell'erroneo presupposto di partenza (mancanza di un esperto di alto livello), che ha finito con alterare e travisare tutta la valutazione; ed infatti a causa di tale presunta mancanza/debolezza al progetto è stato attribuito il punteggio di 7 su 10 in tutti e tre i sottocriteri del quadro 2: a) competenze del ricercatore principale, dei responsabili delle unità locali e del gruppo di ricerca; b) capacità di attuare il progetto proposto (qualificazione composizione e complementarietà del team con particolare riguardo all'equilibrio di genere); c) coerenze dell'organizzazione del progetto con gli obiettivi proposti e con la tempistica necessaria per il completamento del progetto. Laddove, invece, atteso lo standing del prof. Piro in CT e di tutti i membri del team (*key project members*), ciascuno per le specifiche competenze di cui il progetto interdisciplinare "ENHANCE" necessita, dovevano indurre il valutatore ed il Comitato di Valutazione ad attribuire a "*questa eccellente idea di ricerca*", come pure da loro

definita, il voto -per tutti e tre i criteri- almeno di 9, ovvero, sulla base della base della griglia delle valutazioni possibili, quello qualificante un progetto come “molto convincente, con punti deboli minori”. Non sfugge infatti che è lo stesso valutatore a riconoscere che i componenti del team *“hanno una solida formazione accademica”* (cit.doc.9).

Il conseguimento di quei 6 punti in più sarebbe stato sufficiente, infatti, a raggiungere la soglia minima di 75 punti, accedendo così al (giusto e meritato) finanziamento.

5.3 Con riferimento al criterio dell’”Impatto del progetto”

In virtù delle indicazioni fornite dal bando, il progetto deve essere valutato sulla base di uno o più dei seguenti 6 criteri: 1) avanzamento delle conoscenze; 2) innovazione tecnologica e/o applicazioni industriali; 3) comunità scientifica e suo rafforzamento; 4) internazionalizzazione della ricerca italiana; 5) benessere sociale e/o sviluppo culturale; 6) diffusione/condivisione delle conoscenze scientifiche.

Il giudizio espresso a tale proposito nell’ESR è, nel complesso, gratificante: *“I corsi di formazione sul pensiero critico sono ampiamente utilizzati nelle scuole, nelle università e nella formazione aziendale. E’ considerato uno strumento efficace per combattere la credenza nelle teorie cospirative e nelle false news e per stimolare il pensiero razionale. Il progetto mira a educare gli studenti, i dirigenti e i dipendenti ad analizzare e discutere razionalmente i diversi punti di vista, per poi testare e valutare l’efficacia e gli effetti di tali procedure in alcune scuole ed aziende. Il progetto può far progredire le conoscenze nell’ambito dell’efficacia della CT”* (cit.doc.9). Poi, però, il valutatore o il Comitato di Valutazione ricade nell’errore e nel travisamento già lamentati, laddove continua affermando che *“il coinvolgimento di specialisti del settore aumenterà il suo impatto (sui criteri) 3 e 4*

e migliorerà la sua applicazione ai modelli di lavoro nelle industrie e nelle aziende.” (cit.doc.9).

Il punteggio attribuito, di 22 punti sui 30 disponibili, è del tutto incongruo, illogico e frutto della medesima erronea supposizione della carenza nel team di ricerca di esperti nel “Critical Thinking”, che -come anticipato- ha inficiato la legittimità dell’istruttoria di valutazione e dello stesso giudizio espresso nella ESR.

E’ sufficiente esaminare con attenzione il progetto ed il *curriculum* del prof. Piro e degli altri professori e ricercatori componenti il team di ricerca per avvedersi, non solo della loro esperienza e competenza nelle materie ed ambiti del pensiero critico coinvolti nel progetto (così rafforzando la comunità scientifica e l’interdisciplinarietà), ma anche nelle sue concrete applicazioni, stanti i vari e qualificati contatti facenti capo a tali membri, idonei a garantire un “alto livello” della ricaduta scientifica ed economica del progetto, nonché un’ampia divulgazione dei risultati, con innegabili effetti sulla internazionalizzazione della ricerca (ad esempio con le principali fondazioni sul pensiero critico e sul dibattito, ovvero "The Foundation for CT" e “International Debating Education Association”).

In sintesi: il giudizio espresso sul progetto presentato dal ricorrente si appalesa travisato da un grave errore in fatto, che ha determinato una ingiusta sottovalutazione della rilevanza e bontà della ricerca proposta, così illegittimamente esclusa dal finanziamento.

6° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione del punto 4 del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato con delibera n. 74 del 15.12.2020 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché della

Missione 4 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Manifesta illogicità.

La valutazione espressa nell’ESR non ha neppure tenuto conto della coerenza tra il progetto di ricerca proposto e gli obiettivi che il MUR ha l’obbligo di raggiungere, in virtù del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 approvato (cit.doc.2).

Ed invero, il progetto “ENHANCE” garantisce non solo il raggiungimento degli obiettivi propri del settore ERC SH4 e del tema strategico “Benessere Umano”, ma soddisfa anche gli obiettivi “trasversali” del PNRR, quali il riequilibrio territoriale tra Nord e Sud, nonché la crescita, il consolidamento, la trasmissione delle conoscenze in ambito universitario e nel sistema produttivo, che costituiscono altrettante priorità del Programma Nazionale di Ricerca (punti 4.1, 42, 4.3, 4.5- cit.doc.2).

Senza trascurare che il progetto prevede anche l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, così favorendo il coinvolgimento e l’impiego di nuovi studiosi nelle Università del Mezzogiorno ed il passaggio delle conoscenze alle nuove generazioni.

Nessuno di tali elementi è stato, tuttavia, valorizzato nel giudizio espresso, nonostante di tali priorità dovesse comunque tenersi conto, nell’esaminare la qualità complessiva del progetto.

Sulla richiesta di adozione della misura cautelare

Come già anticipato la Linea Sud del bando godeva di una disponibilità di risorse superiore a quella effettivamente assegnata con i progetti in graduatoria di oltre un milione di euro, che tuttavia sono stati “dirottati” nelle dotazioni ordinarie

della Linea di intervento A Principale e comunque sottratte alla Linea Sud. Non vi è dunque alcun ostacolo economico all'ammissione del progetto anche in sede cautelare.

Al momento il Ministero sta, tuttavia, operando con particolare celerità al fine di distribuire le risorse come allocate e pertanto vi è il rischio attuale e concreto che, nelle more di una decisione di merito, le risorse (anche della Linea Sud) vengano esaurite, con conseguente ulteriore grave ed irreparabile danno in capo al ricorrente, che vedrebbe frustrata ogni *chance* di finanziamento del proprio progetto.

Vi sono pertanto i presupposti, anche alla luce della fondatezza delle doglianze sollevate, affinché il TAR sospenda la graduatoria, approvata con DD n. 1247/2023, del macrosettore SH4 per entrambe le Linee di intervento, nonché i DD di ripartizione e trasferimento dei fondi da una linea all'altra in epigrafe indicati, ed ammetta il progetto del ricorrente al finanziamento richiesto.

Tutto ciò esposto, il sottoscritto

chiede

che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma voglia:

- in via cautelate ed urgente, all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio, disporre con ordinanza la sospensione di tutti gli atti impugnati e l'ammissione con riserva del progetto presentato dal ricorrente a finanziamento;
- nel merito: previa eventuale verifica tecnica sul progetto, annullare i provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi.

Con riserva di proposizione di motivi aggiunti, in caso di riscontro all'istanza di accesso agli atti ed in particolare di rilascio dei verbali del Comitato di Valutazione.

Con vittoria di compensi professionali e rimborso del CU versato.

Si producono:

- 1) Decreto Direttoriale MUR n. 1409 del 14.9.2022 – bando- provv. imp;
- 2) Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2017;
- 3) Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021 con allegate Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
- 4) Progetto “ENHANCE” con traduzione legalizzata in italiano;
- 5) Decreto Direttoriale MUR n. 1580 del 14.10.2022 – provv.imp.;
- 6) Decreto Direttoriale MUR n.490 del 7.4.2023- provv.imp;
- 7) Decreto Direttoriale MUR n. 576 del 2.5.2023 – provv.imp;
- 8) Decreto Direttoriale MUR n. 1031 dell’11.7.2023 – provv.imp;
- 9) Valutazione progetto “ENHANCE” con traduzione legalizzata in italiano- provv.imp;
- 10)Istanza accesso agli atti del 5.9.2023;
- 11)Decreto Direttoriale MUR n.1247 del 2.8.2023 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento- provv.imp;
- 12) Decreto Direttoriale MUR n. 1351 del 25.8.2023;
- 13)Linee guida MUR per la Missione 2 Componente 2 allegate al DM 1141 del 7.10.2021;
- 14)Prima relazione del Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente del 9.3.2022;

15) Aggiornamento relazione del Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.6.2022;


16) Delibera Corte dei Conti Collegio di Controllo Concomitante n. 21/2022;

17) Materiali e pubblicazioni del prof. Piro Francesco;

18) Estratto Deliverable D5.2 Interaction Model Design

Si attesta di aver provveduto al versamento del contributo unificato pari ad € 650,00.

Imola, 29 settembre 2023

Avv.  Cappello

CAPPELLO CARMELA
2023.09.29 10:35:51
CN=CAPPELLO CARMELA
C=IT
2.5.4.41=CAPPELLO
2.5.4.42=CARMELA
RSA/2048 bits